

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'INTERPORTO DI CERVIGNANO SPA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI DI INTERPORTO

È istituito presso l'Interporto di Cervignano del Friuli Spa (d'ora in avanti "INTERPORTO") un Elenco aperto di operatori economici - come indicati agli artt. 45 e 46, D.lgs. 50/2016 - per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito definito anche l'"Elenco").

Il presente Regolamento disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti ed ogni altro profilo di gestione.

Le finalità che Interporto intende raggiungere con l'Elenco sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c. preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di INTERPORTO, ai più generali fini di ricerche di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, Interporto non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l'intero elenco dei soggetti iscritti.

L'iscrizione degli operatori all' Elenco Interporto è gratuita.

2. AMBITO APPLICATIVO

L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di INTERPORTO, con particolare riferimento al Codice Etico da essa adottato.

INTERPORTO acquisisce tramite l'interpello dal presente Elenco i lavori, forniture e servizi rientranti nell'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e nei contratti "esclusi".

L' Elenco è utilizzato da INTERPORTO per la scelta:

- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo fino ad € 1.000.000,00;
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo fino alla soglia comunitaria (attualmente pari a € 443.000,00 ossia il doppio di € 221.000,00 in quanto Interporto opera nei c.d. "settori speciali"), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di incarichi di progettazione e connessi (che avverrà con le modalità previste dal "Regolamento per le procedure semplificate" per i servizi tecnici aventi valore inferiore ad € 100.000,00 e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 per valori superiori a detto importo).

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative.

Le disposizioni del presente Regolamento - nelle more delle modifiche da adottare con nuovo Regolamento e dell'approvazione dello stesso - debbono in ogni caso intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

INTERPORTO procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e libera concorrenza.

In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2016, come modificate ed integrate, INTERPORTO stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati attingendo dall' Elenco in un triennio pari a € 1.000.000,00.

3. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti categorie merceologiche:

- a. lavori;
- b. forniture;
- c. servizi (anche quelli relativi agli incarichi di servizi di ingegneria ed architettura e servizi tecnici).

L'Elenco ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento di durata dello stesso.

4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

L'Elenco è organizzato per categorie merceologiche individuate nell'Allegato 1.

INTERPORTO si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi agli Elenchi Fornitori di INTERPORTO gli operatori economici devono inviare un'apposita istanza di iscrizione esclusivamente all'indirizzo: www.interportocervignano.it. L'istante dovrà indicare la categoria merceologica di competenza e dovrà utilizzare l'apposita "*istanza di iscrizione all'elenco fornitori di Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.*" reperibile sul sito istituzionale corredata degli allegati indicati all'interno della stessa, fra le quali vi sono, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 (Allegati A e B) e la documentazione a comprova dei propri requisiti (per esempio, per i lavori, la copia della SOA).

6. SOGGETTI

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui all'art. 45, D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 -ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Per gli incarichi professionali di progettazione e connessi sono ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui all'art. 46, D.Lgs. 50/2016 (integrato dall'art. 12, L. 81/2017), in particolare:

- i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici

decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;
- le reti di esercenti la professione.

7. REQUISITI

Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. INTERPORTO si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco. Nei casi dubbi si procederà ad un approfondimento in contraddittorio.

7.1 Requisiti di ordine generale

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi; l'operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.);

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" che dovrà essere inviata ad Interporto secondo le modalità prescritte alle precedenti disposizioni. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata una dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritte dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegati A e B).

7.2 Requisiti di ordine speciale

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento. Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al punto 6, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, INTERPORTO provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

7.2.1 Requisiti di ordine speciale per LAVORI

A. Per valore pari o superiore a 150.000 Euro (ex art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016)

L'operatore, all'atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione.

B. Per valore inferiore a 150.000 Euro (ex art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016)

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria e alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti, purché si alleghi una attestazione altrimenti, ove non in possesso di tale attestazione SOA, sarà sufficiente allegare la visura della CCIAA.

7.2.2 Requisiti di ordini speciale per SERVIZI E FORNITURE **REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO**

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente l'esatta indicazione del fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la categoria richiesta.

Per i Consorzi il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

In caso l'operatore economico abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività.

2. Per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi. In caso l'operatore economico abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività.

In caso di candidature per più categorie merceologiche principali, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico deve, dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- l'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione;
- l'elenco delle attrezzature di proprietà e numero medio dei dipendenti degli ultimi 3 anni.

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici - finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti legali societari devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

8. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi ed idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

9. DIVIETI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO E LIMITI ALL'INTERPELLO

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale che come soggetto collettivo;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più soggetti collettivi.

Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate.

Nel caso in cui sussistano detti collegamenti, gli operatori economici sono tenuti alla relativa specifica dichiarazione in sede di domanda di iscrizione nell'Elenco. Laddove una situazione di collegamento intervenga successivamente all'iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico dovrà darne specifica segnalazione ai sensi del successivo art. 13.

10. ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

INTERPORTO comunica mediante PEC l'esito positivo o negativo dell'istanza di iscrizione.

Il procedimento di verifica è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza ed idoneità dei requisiti di qualificazione in relazione alle categorie merceologiche richieste. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente INTERPORTO si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 3, nei limiti del valore della classe di importo attribuita.

L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da INTERPORTO.

11. DURATA DELL'ISCRIZIONE

La validità dell'iscrizione all'Elenco è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione di cui al precedente art. 10, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 12.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all' Elenco, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.

12. ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L' operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre merceologie o classi d'importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

13. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE - TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici iscritti devono mantenere aggiornati i dati nonché i documenti prodotti in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e sono tenuti a comunicare ogni variazione che rilevi rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico, purché di un tanto ne venga data comunicazione preventiva ad Interporto.

14. CAUSE DI SOSPENSIONE O DI CANCELLAZIONE

INTERPORTO si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici dall'Elenco come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:

- in caso di inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;

- a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).

Si procederà alla cancellazione di ufficio dagli elenchi, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- perdita dei requisiti di qualificazione;
- grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di INTERPORTO;
- nei casi l'operatore non abbia risposto a più inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito delle verifiche;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico, prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione, o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico stesso.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, INTERPORTO informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, elencati al punto 8 del presente Regolamento, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte negli artt. 1, 4 e 7 del presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e dei professionisti e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi.

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/03, in particolare l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto di:

- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati è INTERPORTO con sede legale in Cervignano del Friuli (UD) mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Aldo Scagnol.

16. PUBBLICITÀ

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco unico INTERPORTO per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota mediante pubblicazione sul sito www.interportocervignano.it.